



Comune di Rieti

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE

Emendato ed approvato con delibera
del Consiglio comunale n. 19 del 25/02/2009

INDICE

GONFALONE:

Art. 1 – Descrizione del Gonfalone	pag. 3
Art. 2 – Custodia del Gonfalone	pag. 3
Art. 3 – Uso del Gonfalone	pag. 3
Art. 4 – Utilizzo del Gonfalone nell’ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all’Ente	pag. 4
Art. 5 – Modalità per la concessione in uso e l’invio del Gonfalone	pag. 4
Art. 6 – Collocazione del Gonfalone	pag. 5

FASCIA TRICOLORE:

Art. 7 – Fascia tricolore	pag. 5
---------------------------	--------

BANDIERE:

Art. 8 – Esposizione delle bandiere all’esterno del Palazzo Municipale	pag. 6
Art. 9 – Esposizione delle bandiere all’interno degli edifici comunali	pag. 6
Art. 10 – Modalità di esposizione delle bandiere	pag. 6
Art. 11 – Norme generali	pag. 7

GONFALONE

Art. 1 – Descrizione del Gonfalone

Il Gonfalone è l’emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l’intera comunità locale.

Il Gonfalone, come descritto nel decreto dell’archivio di stato rilasciato il 28 luglio 1942, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 1997, trascritto nel Registro Araldico Centrale dello Stato l’11 aprile 1997, registrato nei Registri dell’Ufficio Araldico il 9 maggio 1997 risulta essere costituito da un drappo troncato d’azzurro e di rosso, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dallo stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in oro recante la denominazione della Città. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro.

Art. 2 - Custodia del Gonfalone

Presso la Residenza Comunale ci sono tre esemplari del Gonfalone:

- a) Il primo, stabile, posto dietro un vetro, in un mobile appositamente costruito, collocato presso la sala del Gonfalone;
- b) Il secondo, mobile, collocato presso la Centrale Operativa dei Vigili Urbani
- c) Il terzo, mobile, sempre custodito dai Vigili Urbani. La chiave dell’armadio è custodita sotto la responsabilità del consegnatario.

Art. 3 Uso del Gonfalone

Ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, il Comune fa uso del Gonfalone cui spetta il posto d’onore, accompagnato sempre dalla Bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone).

Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l’Amministrazione comunale presenzi il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

- Giornata della Memoria (27 gennaio)
- Festa dei Vigili Urbani (S. Sebastiano)
- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Festa del Lavoro (1 maggio)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Festività del Corpus Domini

- Processione di S. Antonio (giugno)
- Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre)
- Festa del S. Patrono (4 dicembre)
- Lutto cittadino, regionale o nazionale
- Cerimonie di gemellaggio
- Cerimonie organizzate direttamente dal Comune
- Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare
- Cerimonie funebri di cittadini insigniti di medaglia d'oro della città o al valor civile

Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

La partecipazione del Gonfalone è prevista, inoltre, in occasione di decesso di amministratori comunali in carica ed ex amministratori ed anche, su decisione del Sindaco, in occasione di funerali di personalità che abbiano dato lustro al territorio.

Art. 4 - Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

La partecipazione del Gonfalone – di norma – è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.

L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguano obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e della sua capacità di rappresentare la comunità locale.

Analogamente il Comune può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono fuori del territorio comunale.

Art. 5 Modalità per la concessione in uso e l'invio del Gonfalone

Il legale rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 4 dovranno presentare apposita istanza al Sindaco.

Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi del succitato art. 4 ne consentano l'istruttoria tecnica.

Art. 6 - Collocazione del Gonfalone

Scortano obbligatoriamente il Gonfalone almeno un Vigile Urbano in alta uniforme e un dipendente che svolge le funzioni di gonfaloniere.

La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro amministratore del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

Nelle cerimonie civili e patriottiche, il Gonfalone viene collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.

Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.

Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa, a destra del vessillo comunale.

Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.

Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.

In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia

FASCIA TRICOLORE

Art. 7 - Fascia tricolore

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra e sul fianco sinistro.

L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco ed – in assenza o impedimento – al Vice Sindaco.

Il Sindaco potrà farsi rappresentare comunque con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

BANDIERE

Art. 8 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici è regolato dalla legge 5 febbraio 1998 n. 22 e dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale riportante lo stemma.

In aggiunta alle suddette bandiere viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella, giornata del 24 ottobre, la bandiera delle Nazioni Unite.

La bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte in occasione della riunione del Consiglio Comunale e in altri particolari ricorrenze sia comunali che sovra comunali e in occasione delle feste nazionali e religiose previste dalla legge.

Art. 9 - Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale riportante lo stemma, sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.

In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 10 - Modalità di esposizione delle bandiere

L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 al tramonto.

Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso, né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.

Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.

Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

Art . 11 – Norme generali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo dopo che la delibera di approvazione diventi definitiva

2. Con decreto del Sindaco, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta applicazione dello stesso.